

Da: relazionisindacali <relazionisindacali@dgp.difesa.it>
Inviato: mercoledì 1 aprile 2026 16:42
A: sasfps.difesa@cisl.it; difesa@confintesafp.it; difesa@confsal-unsal.it; roccodigiorgio92@gmail.com; massimoferri1958@gmail.com; franco61ge@gmail.com; alessandro.ansuisi@inps.it; difesa@flp.it; alessandro.coen@persociv.difesa.it; antonio.nappo@flp.it; pasquale.baldari@flp.it; uilpadifesaroma@libero.it
Cc: Di Pietro, Gen.B. Franco Antonio Maria - SMD-I; anna.marconcini1967@libero.it; De Paolis, Dott.ssa Maria - PERSOCIV; Moretti, Dir. Flavio - PERSOCIV; Marchesi, Dir. Lorenzo - SGD-I; Spalluto, Col. Domenico - PERSOCIV; Comitato Unico di Garanzia; De Novellis, Dott.ssa Antonella - SGD-I; Giancipoli, Dott. Marco - DIFEGAB; dirgensegreteria_pc; Spinelli, Col. Giuseppe - SMD-I; Marzo, 1° Lgt. Alessandro - SGD-I; raffaele.lanotte@persociv.difesa.it; paola.dicosimo@persociv.difesa.it
Oggetto: PROSIEGUO CONTRATTAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026 - INVIO DOCUMENTAZIONE

Stato contrassegno: Contrassegnato

Alle OO.SS.

e,p.c. alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Buon pomeriggio,

si trasmette la proposta della O.S. UIL PA di modifica del CCNI per la distribuzione delle risorse integrative sul FRD 2026 e di modifica del CCNI 2025-2027 sottoscritto in data 29 maggio 2025.

Con cordialità,

Dottssa IRENE ABBALLE
DIRIGENTE UFFICIO
“RELAZIONI SINDACALI”
2037623

Da: uilpadifesaroma@libero.it <uilpadifesaroma@libero.it>
Inviato: mercoledì 1 aprile 2026 09:08
A: relazionisindacali <relazionisindacali@dgp.difesa.it>
Oggetto: Re: PROSIEGUO CONTRATTAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026 - INVIO DOCUMENTAZIONE

Buongiorno,

Relativamente alle proposte di modifiche apportate all'art.13, non c'è traccia della possibile estensione di una

specifica indennità di lavorazione/collaudo al personale civile tecnico impiegato nei Reparti manutentivi dei velivoli dell'Aeronautica Militare, in virtù della sostanziale identità delle prestazioni rese, delle condizioni operative e delle responsabilità tecniche assunte con quelle rese a bordo di Unità Navali e assimilati.

Le attività di manutenzione, verifica, collaudo e riparazione effettuate a bordo dei natanti e delle Unità Navali risultano, per natura tecnica, complessità operativa, livello di specializzazione e grado di responsabilità, pienamente analoghe a quelle svolte a bordo di aeromobili, sugli impianti e sugli apparati di bordo, nonché negli hangar, nelle baie operative, lungo le linee di volo e nei laboratori specialistici.

Contesti che presentano condizioni operative del tutto assimilabili, per esposizione al rischio e responsabilità professionale, a quelle previste dalla norma contrattuale per il settore navale.

Inoltre i profili professionali e le mansioni del personale civile tecnico afferente allo Stato Maggiore Marina e allo Stato Maggiore Aeronautica risultano sostanzialmente omogenei,

Peraltro il Codice della Navigazione, all'art. 1 disciplina unitariamente la navigazione marittima ed aerea e, all'art. 743, definisce l'aeromobile quale mezzo destinato alla navigazione aerea. Ne discende una chiara assimilazione giuridica tra il mezzo navale e quello aeronautico, nonché tra le attività tecniche e manutentive svolte a bordo degli stessi, sotto il profilo funzionale, operativo e della sicurezza.

La richiesta di estensione, avanzata dalla UILPA nel corso della riunione della settimana scorsa, risulta sia stata inviata a SMA dal Comando competente.

Si chiede pertanto la modifica della bozza con l'inserimento di quanto sopra rappresentato.

Si ringrazia per l'attenzione.

Cordialmente

UILPA
M.C. CILENTO

Il 31/03/2026 17:27 CEST relazionisindacali <relazionisindacali@dgp.difesa.it> ha scritto:

Alle OO.SS.

e,p.c. alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Buon pomeriggio,

in previsione della riunione di giovedì 2 aprile pv si inviano in allegato:

- la bozza di CCNI per la distribuzione delle risorse integrative sul FRD 2026 e di modifica del CCNI 2025-2027 sottoscritto in data 29 maggio 2025, ricevuta dall'*Ufficio Trattamento economico personale civile, compreso il personale ex militare transitato nei ruoli civili, i magistrati militari, i professori universitari*;
- la proposta sui criteri PEO, ricevuta dall'*Ufficio Concorsi e Assunzioni*;
- la lettera dello SMA contenente la proposta di indennità per attività disagiata nei cantieri, con precedenti (Allegati A e B);

- la lettera della OS FLP contenente la proposta di indennità per personale tecnico delle camere iperbariche, su istanza della MM (Allegati 1 e 2).

A prosieguo dell'ultima riunione si rappresenta che il CCNI 2026 riporta in giallo sia gli importi da destinare alle singole voci del trattamento accessorio sia due nuove indennità (lavoratori genio aeronautica e personale camere iperbariche) su istanza strutturata presentata, rispettivamente, da AM e MM, quest'ultima accompagnata da specifica nota FLP (documentazione completa in allegato).

In particolare è stato inserito un articolo di modifica del CCNI 2025-2027, con l'aggiunta di due nuovi commi all'interno dell'art.13 (imbarco/lavorazione/collaudo) del CCNI firmato il 29/05/2025:

- comma 10bis – al personale dei settori tecnici dei Reparti Genio dell'Aeronautica Militare, per le prestazioni relative a manutenzione, riparazione e realizzazione di infrastrutture della Difesa come di altre Amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei dipendenti eventualmente destinatari di incentivi ex. art. 45 D.Lgs. 36/2023, è corrisposta una indennità di lavorazione per le prestazioni effettivamente rese presso gli aeroporti i cantieri temporanei e mobili, o le officine di lavorazione;
- comma 10ter – al personale tecnico del Centro Ospedaliero Militare di Taranto, per le attività di assistenza tecnica all'immersione, tese ad assicurare il corretto funzionamento della camera iperbarica in situazioni di emergenza/urgenza.

Fatta salva la necessità di stimare il fabbisogno effettivo e il numero di dipendenti coinvolti per le suddette nuove indennità, potrebbe non esserci comunque necessità di allocare ulteriori risorse per le PPL 2026, ma che si possa, invece, confermare la riduzione di circa 2 MLN di euro (netto Stato), alla luce di una spesa media annua, nel triennio 2022-2024, inferiore rispetto alle risorse programmate.

A conferma di quanto rappresentato nel precedente incontro, si evidenzia come qualsiasi nuova indennità per PPL, in special modo l'indennità rischio, deve essere conforme e rispettosa delle seguenti previsioni:

- dell'art.45, co.3, lett.c, D.Lgs 165/2001 (i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericoloso o dannose per la salute);
- dell'art.7, co.6, lett.d, del CCNL 2022-2024 (sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericoloso o dannose per la salute);
- dell'art.33, co.2, lett.d, del CCNL 2022-2024 (le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono destinate (...) a indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità);
- del DPR 146/1975 che, pur datato, è ancora la norma base di riferimento per l'individuazione delle attività rischiose, in quanto definisce la cornice "tecnica" generale delle prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumità personale.

In linea generale, alla luce degli orientamenti ARAN e della giurisprudenza, eventuali nuove PPL dovrebbero riguardare situazioni o condizioni che non contraddistinguono in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo, essendo piuttosto riconducibili alle specifiche modalità ed alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono concretamente espletate. Si dovrebbe, inoltre, evitare la sovrapposizione tra l'indennità di rischio e quella di disagio in presenza di una sola fattispecie (tuttavia possono essere cumulate a fronte di fattispecie diverse qualora siano aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste nel profilo professionale), mentre sembra razionale affermare che il valore mensile della indennità di disagio debba essere inferiore a quella del rischio in quanto è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio.

Relativamente alle PEO, si sottolinea che le schede dei criteri fornite dall'ufficio concorsi e assunzioni (in allegato) riportano le seguenti proposte di modifica:

- eliminazione della coerenza dei titoli di studio con il profilo posseduto sia per area funzionari sia per area assistenti alla luce dell'esperienza fino ad oggi maturata dalle commissioni;
- introduzione di un punteggio per i titolari di posizione organizzativa.

Con cordialità,

Dott.ssa IRENE ABBALLE
DIRIGENTE UFFICIO
"RELAZIONI SINDACALI"
2037623